



Comune di Sale San Giovanni
Provincia di Cuneo

**NOTA DI AGGIORNAMENTO AL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2024-2026**

SOMMARIO

- a) ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI AI CITTADINI
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE GESTIONI ASSOCIATE**
- b) COERENZA DELLA PROGRAMMAZIONE CON GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI**
- c) POLITICA TRIBUTARIA E TARIFFARIA**
- d) ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE E DEL SUO PERSONALE**
- e) PIANO DEGLI INVESTIMENTI ED IL RELATIVO FINANZIAMENTO**
- f) RISPETTO DELLE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA**

PREMESSA

Dal 1° Gennaio 2016 sono entrati in vigore in modo quasi completo i principi contabili contenuti nel D. Lgs. 118/2011 e, in particolare il principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio - Allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011.

In base a quanto previsto nel suddetto principio contabile, i Comuni sono tenuti a predisporre, in luogo della vecchia Relazione Previsionale e Programmatica, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P).

Il D.U.P. deve essere redatto sulla base dei principi e con i contenuti disciplinati al punto 8 del Principio Contabile inerente la Programmazione di Bilancio e deve essere presentato al Consiglio Comunale entro il termine del 31 luglio di ciascun anno, costituendo documento che si inserisce nella fase di Programmazione dell'Ente, aggiornabile successivamente fino all'approvazione del Bilancio di previsione.

Il principio contabile prevede obbligatoriamente che il D.U.P. sia composto di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo; la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il punto 8.4 del Principio contabile inerente la programmazione di Bilancio, come introdotto dal D.M. 20.5.2015, vi è la possibilità di adozione di un D.U.P. semplificato.

Come è noto da tempo è stato richiesto - da parte dell'ANCI - che il DUP previsto dalla riforma della contabilità venisse reso facoltativo per i Comuni di minore dimensione demografica, ritenendo inutilmente gravoso il formato, pur semplificato, attualmente in vigore per gli Enti fino a 5.000 abitanti.

La richiesta di Anci è stata parzialmente accolta e il comma 887 della legge di bilancio n. 205 del 2018, ha stabilito che entro il 30 aprile 2018 con apposito decreto si provvedesse ad aggiornare il principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio previsto dall' allegato 4/1 del D. Lgs. 118, al fine di semplificare ulteriormente la disciplina del DUP introdotta dal TUEL (267/2000, art. 170, c. 6).

In data 18.05.2018 è stato pubblicato il decreto relativo a quanto sopra. Lo stesso ha disciplinato la semplificazione del DUP nei Comuni fino a 5000 abitanti, inserendo la facoltà di ulteriori semplificazioni e snellimento del documento da parte dei Comuni con popolazione demografica inferiore ai 2000 abitanti.

La nuova versione del punto 8.4 dell'allegato relativo al principio della programmazione (Allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011 prevede che il nuovo DUPS sia suddiviso in: - una Parte prima, relativa all'analisi della situazione interna ed esterna dell'ente.

Il focus è sulla situazione socio-economica dell'ente, analizzata attraverso i dati relativi alla popolazione e alle caratteristiche del territorio. Segue l'analisi dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento all'organizzazione e alla loro modalità di gestione.

Chiudono la disamina il personale e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica; - una Parte seconda, relativa agli indirizzi generali della programmazione collegata al bilancio pluriennale. In questa parte vengono sviluppati gli indirizzi generali sulle entrate dell'ente, con riferimento attributi ed alletariffe per la parte corrente del bilancio, e al reperimento delle entrate straordinarie e all'indebitamento per le entrate in conto capitale.

La disamina è analoga nella parte spesa dove vengono evidenziate, per la spesa corrente, le esigenze connesse al funzionamento dell'ente, con riferimento particolare alle spese di personale e a quelle relative all'acquisto di beni servizi e, per la spesa in conto capitale, agli investimenti, compresi quelli in corso di realizzazione.

Segue l'analisi degli equilibri di bilancio, la gestione del patrimonio con evidenza degli strumenti di programmazione urbanistica e di quelli relativi al piano delle opere pubbliche e al piano delle alienazioni.

A conclusione sono enucleati gli obiettivi strategici di ogni missione attivata, nonché gli indirizzi strategici del gruppo amministrazione pubblica.

L'ulteriore semplificazione per i comuni sotto i 2.000 abitanti investe la parte descrittiva: viene meno l'analisi relativa alla situazione socio-economica ed alle risultanze dei dati della popolazione e del territorio.

Sul versante della programmazione strettamente intesa non vengono richiesti gli obiettivi strategici per ogni missione, rimanendo tuttavia la disamina delle principali spese e delle entrate previste per il loro finanziamento, nonché l'analisi sulle modalità di offerta dei servizi pubblici locali, la programmazione urbanistica e dei lavori pubblici e l'inserimento nel DUP di tutti gli altri strumenti di pianificazione adottati dall'ente (piano delle alienazioni-piano fabbisogno del personale).

INTRODUZIONE

Il DUP rappresenta la concretizzazione strategica per la realizzazione degli obiettivi espressi dall'Amministrazione all'atto della presentazione del programma elettorale, aggiornato di tempo in tempo, in relazione all'evoluzione dello sviluppo del territorio e del quadro generale di riferimento delle politiche pubbliche.

In primo luogo occorre tenere conto del fatto che le politiche locali risultano fortemente influenzate dalla riduzione di risorse trasferite dallo Stato centrale, senza una corrispettiva possibilità di azionare leve fiscali od economiche per compensare tale riduzione.

Altro fattore da valutare è la velocità del mutamento della situazione contingente, dei sempre maggiori vincoli imposti alle scelte organizzative e gestionali dei Comuni, il cambiamento delle aspettative nei confronti dell'Ete pubblico da parte di cittadini ed operatori economici.

Il comune di Sale San Giovanni fa parte dell'Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta, Langa Cebana – Alta Val Bormida, con sede in Ceva, la quale si occupa di gestire in maniera associata alcuni servizi.

In relazione alla natura del DUP si è deciso di redigere la versione semplificata, la quale presenta un carattere interamente descrittivo, lasciando al bilancio di previsione la concreta programmazione finanziaria dell'Ente.

Organizzazione e modalità di Gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate

Servizi gestiti in forma diretta

La gestione diretta costituisce oggi una modalità gestionale residuale rispetto alla gestione associata e interessa principalmente la funzione di amministrazione generale, che attiene al funzionamento dell'Ente, sebbene siano comunque attive collaborazioni a vario titolo con altro Comune.

Servizi gestiti in forma associata

In attuazione della normativa inerente l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali, è stata conferita, mediante previsione statutaria all'Unione Montana di Ceva, la quale si occupa delle seguenti funzioni fondamentali:

Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, quarto comma della Costituzione - interamente conferita

Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo: conferita in parte limitatamente ai seguenti servizi: Ufficio tecnico lavori pubblici;

Pianificazione urbanistica ed edilizia in ambito comunale – Partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale - conferita interamente

Edilizia Scolastica, organizzazione e gestione dei Servizi scolastici - conferita interamente

Organizzazione dei Servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico Comunale - conferita interamente

Servizi in materia di statistica - conferita interamente.

La gestione associata della funzione fondamentale relativa alla **Polizia Locale** viene svolta in forma associata con l'Unione Montana Alta Langa.

Il **servizio tecnico-manutentivo ed il servizio necroscopico e cimiteriale** sono svolti in convenzione tra il Comune di Priero (50%) ed il Comune di Sale San Giovanni (50%).

La gestione delle funzioni nel **settore sociale** viene invece svolta in forma associata per il tramite del Servizio Socio Assistenziale dell'Unione Montana di Ceva.

La **gestione dei rifiuti** viene svolta dall'Azienda Consortile Ecologica Monregalese.

Servizi affidati a organismi partecipati

====

Servizi affidati ad altri soggetti

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Servizio idrico integrato – CALSO S.P.A. COMUNI DELL'ACQUEDOTTO LANGHE SUD OCCIDENTALI S.P.A

Servizio smaltimento rifiuti – S.M.A. SOCIETÀ MONREGALESE AMBIENTE SOCIETÀ CONSORTILE SRL.

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

Raccolta e trasporto rifiuti – AZIENDA CONSORTILE ECOLOGICA MONREGALESE (ACEM)

Coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti

La programmazione finanziaria, la gestione del patrimonio e del piano delle opere pubbliche sono coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti.

In particolare si esprime che in relazione al notevole rallentamento dell'attività edilizia si è assistito alla costante e progressiva diminuzione degli interventi, con la conseguente riduzione di entrate per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione.

A seguito di procedura di ricognizione del patrimonio dell'Ente, sulla base della documentazione presente negli archivi e negli uffici, si è rilevata l'assenza di beni immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, dato che si inserisce nella redazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale e successivamente da allegare al bilancio di previsione come disposto dall'art. 58 del D.L. 112/2008 che pertanto non viene redatto.

Politica tributaria e tariffaria

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dell'Amministrazione Comunale saranno in linea con quanto adottato negli anni precedenti, cercando di non appesantire la pressione tributaria locale, anche in considerazione dei risvolti economici lasciati dall'emergenza sanitaria da Covid-19 iniziata nel 2020, dalla situazione di crisi innescata dalla guerra in Ucraina e dalla ripresa delle spinte inflazionistiche.

Eventuali agevolazioni/riduzioni/esenzioni tributarie verranno effettuate se previste dalla normativa nazionale.

Si osserva che gli enti locali sono caricati di ruoli e impegni spesso al di sopra delle loro capacità tecnico logistiche e finanziarie, cui si cerca di fare fronte con l'ottimizzazione della spesa, soprattutto negli enti di piccole dimensioni.

In particolare si evidenzia quanto segue:

Nuova IMU

L'entrata in vigore con decorrenza dal 01.01.2020 della Legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi 738-783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) ha disciplinato ex novo l'imposta municipale propria (IMU) già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti), come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla Legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013) commi da 639 a 731 dell'articolo unico).

La Legge di Bilancio 2020 attua l'unificazione IMU-TASI, cioè l'assorbimento della Tasi nell'Imu, a parità di pressione fiscale.

Allo stato attuale non risultano previsti incrementi delle aliquote dell'imposta.

TARI

La Tari (tassa sui rifiuti) prevede la copertura integrale dei costi derivanti del servizio di raccolta e trasporto rifiuti come definiti dal piano finanziario.

Le politiche tariffarie interessano solo il servizio di illuminazione votiva, per il quale si prevede la copertura dei costi del servizio con la quota derivante dalle tariffe.

ADDIZIONALE COMUNALE SULL'IRPEF

L'aliquota stabilita è dello 0,8%.

CANONE UNICO PATRIMONIALE

Nel 2021 è entrato in vigore il Canone Unico Patrimoniale che ha sostituito i c.d. “tributi minori” Tosap, Imposta Pubblicità e Diritti sulle pubbliche affissioni. La norma prevede l’invarianza finanziaria, per cui la previsione viene determinata dal totale del gettito dei tributi soppressi.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l’Amministrazione dovrà svolgere una costante azione volta alla creazione di sinergie, economiche ed organizzative, con gli altri soggetti, istituzionali e non, che esercitano la propria azione e influenza nell’area di riferimento

Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all’indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l’Ente non intende addivenire alla contrazione di mutui.

SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l’Ente dovrà definire la stessa in funzione di contemperare la necessità di riduzione delle spese con quella di assicurare il mantenimento degli standard quantitativi e qualitativi dei servizi erogati.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l’Ente dovrà orientare la propria attività all’attuazione degli obblighi di gestione associata in tempo vigenti.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

In merito alle spese per beni e servizi, la stesse dovranno essere calibrate sulle effettive necessità dell’ente, nell’ambito – comunque – del contenimento della spesa corrente.

Allo stato non si ravvisano previsioni di acquisto di beni e servizi di importo superiore alla nuova soglia prevista, per l’inserimento nel piano triennale (prima biennale), dall’articolo 50, comma 1, lettera b), del nuovo codice degli appalti (D.L.vo 36/2023), pari ad euro 140.000,00 (prima euro 40.000,00).

**Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa
(art. 2 comma 594 Legge 244/2007)**

In merito alle spese per beni e servizi, le stesse vengono effettuate solo a seguito di effettiva esigenza e mediante gli strumenti previsti dalla normativa Consip.

Organizzazione dell'Ente e del suo personale

Personale in servizio al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

Categoria	numero	tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat. D2	1	1	=
TOTALE	1	1	=

Alla data di redazione della presente la situazione è rimasta quella sopra indicata.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Il PTFP si configura come un atto di programmazione che deve essere adottato dal competente organo deputato all'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per i comuni si tratta di atto rientrante nelle competenze della Giunta Comunale, ai sensi degli artt. 88 e 89 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 TUEL.

Il PTFP è parte integrante del Documento Unico di Programmazione

Si ricorda che l'articolo 16, comma 1, lettera a-bis, del d.lgs. 165/2001, dispone che i dirigenti "propongono le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4.

Il PTFP si sviluppa, come previsto dall'articolo 6 citato, su base triennale, e deve essere adottato annualmente. Ogni anno può essere modificato in relazione a diverse esigenze emerse nel frattempo in ambito organizzativo o normativo.

Il piano, come già la precedente determinazione del fabbisogno del personale in base alla previgente normativa, è sottoposto ai controlli di compatibilità finanziaria, a cura del Revisore dei conti.

L'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall'articolo art. 4, del decreto legislativo n. 75 del 2017, ha introdotto novità volte a superare il tradizionale concetto di dotazione organica.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2024 - 2026

Il PTFP, di fatto, individua la “dotazione” di spesa potenziale massima che, per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, resta la media della spesa sostenuta nel triennio 2011-2013.

Nel rispetto di questo limite di spesa potenziale massima, le amministrazioni, nell’ambito del PTFP, potranno quindi procedere annualmente alla rimodulazione qualitativa e quantitativa della propria consistenza di personale. Le amministrazioni potranno coprire i posti vacanti nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e dovranno indicare nel PTFP, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le risorse finanziarie destinate all’attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

La programmazione, ex articoli 6 e 6-ter del d.lgs 165/2001, deve tenere conto dei vincoli connessi con gli stanziamenti di bilancio e di quelli in materia di spesa del personale e non può in ogni caso comportare maggiori oneri per la finanza pubblica.

L’art. 33 del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 convertito in Legge 28 giugno 2019 n. 58, stabilisce che “A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. Omissis”.

Con Decreto Ministeriale del 17 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27/04/2020, in attuazione della suddetta disposizione normativa, sono stati individuati i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché le percentuali massime annuali di incremento di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia.

Di conseguenza cambiano completamente le regole alla base delle facoltà assunzionali degli enti locali: non si fa più riferimento ad un rigido turn over calcolato sulla base delle cessazioni intervenute

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2024 - 2026

negli anni precedenti, ma l'entità dello spazio assunzionale viene determinato sulla base di parametri finanziari legati all'incidenza della spesa di personale rispetto alle entrate correnti.

La disciplina delle assunzioni è quindi basata sulla "sostenibilità finanziaria" della relativa spesa, ossia sulla sostenibilità del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti. Come precisato dalla Corte dei Conti Sezione di Controllo Emilia Romagna (parere 32/2020). Si tratta di una diversa regola assunzionale con la quale viene indirettamente sollecitata la cura dell'ente nella riscossione delle entrate e la definizione con modalità accurate del FCDE e che stabilisce una diversa modalità di calcolo dello spazio assunzionale dell'ente, facendo riferimento a un parametro finanziario, di flusso, a carattere flessibile.

Per espressa previsione contenuta nell'art. 1 le disposizioni del decreto si applicano ai Comuni con decorrenza 20 aprile 2020.

La circolare interministeriale del 13 maggio 2020 esplicitiva del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione attuativo dell'art. 33 comma 2 del decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei Comuni, ha da ultimo fornito utili indicazioni per la determinazione degli spazi assunzionali di questo Comune.

Il PTFP si configura come un atto di programmazione che deve essere adottato dal competente organo deputato all'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per i comuni si tratta di atto rientrante nelle competenze della Giunta Comunale, ai sensi degli artt. 88 e 89 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 TUEL.

Il PTFP è parte integrante del Documento Unico di Programmazione

Si ricorda che l'articolo 16, comma 1, lettera a-bis, del d.lgs. 165/2001, dispone che i dirigenti "propongono le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4.

Il PTFP si sviluppa, come previsto dall'articolo 6 citato, su base triennale, e deve essere adottato annualmente. Ogni anno può essere modificato in relazione a diverse esigenze emerse nel frattempo in ambito organizzativo o normativo.

Il piano, come già la precedente determinazione del fabbisogno del personale in base alla previgente normativa, è sottoposto ai controlli di compatibilità finanziaria, a cura del Revisore dei conti.

L'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall'articolo art. 4, del decreto legislativo n. 75 del 2017, ha introdotto novità volte a superare il tradizionale concetto di dotazione organica.

Il PTFP, di fatto, individua la "dotazione" di spesa potenziale massima che, per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, resta la media della spesa sostenuta nel triennio 2011-2013 per quelli con popolazione superiore ai 5.000 abitanti ed a quella sostenuta nell'anno 2008

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2024 - 2026

per quelli con popolazione inferiore.

Nel rispetto di questo limite di spesa potenziale massima, le amministrazioni, nell'ambito del PTFP, potranno quindi procedere annualmente alla rimodulazione qualitativa e quantitativa della propria consistenza di personale. Le amministrazioni potranno coprire i posti vacanti nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e dovranno indicare nel PTFP, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

La programmazione, ex articoli 6 e 6-ter del d.lgs 165/2001, deve tenere conto dei vincoli connessi con gli stanziamenti di bilancio e di quelli in materia di spesa del personale e non può in ogni caso comportare maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'art. 33 del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 convertito in Legge 28 giugno 2019 n. 58, stabilisce che "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. Omissis".

Con Decreto Ministeriale del 17 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27/04/2020, in attuazione della suddetta disposizione normativa, sono stati individuati i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché le percentuali massime annuali di incremento di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia.

Di conseguenza cambiano completamente le regole alla base delle facoltà assunzionali degli enti locali: non si fa più riferimento ad un rigido turn over calcolato sulla base delle cessazioni intervenute negli anni precedenti, ma l'entità dello spazio assunzionale viene determinato sulla base di parametri finanziari legati all'incidenza della spesa di personale rispetto alle entrate correnti.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2024 - 2026

La disciplina delle assunzioni è quindi basata sulla “sostenibilità finanziaria” della relativa spesa, ossia sulla sostenibilità del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti. Come precisato dalla Corte dei Conti Sezione di Controllo Emilia Romagna (parere 32/2020). Si tratta di una diversa regola assunzionale con la quale viene indirettamente sollecitata la cura dell’ente nella riscossione delle entrate e la definizione con modalità accurate del FCDE e che stabilisce una diversa modalità di calcolo dello spazio assunzionale dell’ente, facendo riferimento a un parametro finanziario, di flusso, a carattere flessibile.

Per espressa previsione contenuta nell’art. 1 le disposizioni del decreto si applicano ai Comuni con decorrenza 20 aprile 2020.

La circolare interministeriale del 13 maggio 2020 esplicitiva del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione attuativo dell’art. 33 comma 2 del decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei Comuni, ha da ultimo fornito utili indicazioni per la determinazione degli spazi assunzionali di questo Comune.

SITUAZIONE DEL COMUNE DI SALE SAN GIOVANNI IN MATERIA DI FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2024-2026

Per quanto riguarda il rispetto dei vincoli finanziari relativi alla compatibilità del fabbisogno di cui art. 1, c. 557 e ss., legge n. 296/2006, per il Comune di Sale San Giovanni il valore di riferimento è l’anno 2008 come di seguito indicato:

Rendiconto 2008

Comune di Sale San Giovanni	Limite Spesa del personale dipendente
Importo spesa di personale calcolata ai sensi dell’art. 1, comma 557 e 557 quater L. 296/2006	Euro 78.958,46

La spesa di personale prevista nella programmazione del triennio 2024/2026, dovrà risulta rispettosa del limite di Legge.

DECRETO 17 marzo 2020

Del presente paragrafo viene analizzata la situazione del Comune di Sale San Giovanni in riferimento ai parametri individuati dal decreto così da definire i possibili spazi assunzionali.

Al fine di individuare il regime applicabile a questo Ente, è in primo luogo necessario determinare il rapporto tra spesa di personale rispetto alle entrate correnti, alla luce di quanto stabilito dal decreto e dalla successiva circolare esplicitiva.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2024 - 2026

Sulla base di quanto previsto dal decreto:

- a) Per spesa del personale si intendono gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;
- b) Per entrate correnti si intende la media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

La spesa di personale è così determinata:

Rendiconto 2022 – SPESA PERSIONALE	74.780,86
------------------------------------	-----------

La media delle entrate correnti è così determinata:

Entrate correnti	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
	256.809,62	238.275,40	263.441,47
Media			
FCDE			265,40
Media entrate correnti			252.576,76

Il valore soglia previsto dall'art. 4 del D.M. del 17 marzo 2020 per i Comuni con meno di 1.000 abitanti è pari al 29,5%

In base ai suddetti elementi il calcolo del limite di spesa risulta:

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2024 - 2026

Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette	(a)		29,61%
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM	(b1)	74.510,15 €	29,50%
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM	(b2)	84.613,22 €	33,50%
Incremento TEORICO massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (solo se (a) < o = (b))	(c)	-270,71 €	
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM	2024		35,00%
Spesa di personale - rendiconto ANNO 2018 (A. 5, C1 D.M. 17-03-2020)	2018	83.295,56 €	
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2	(d)	29.153,45 €	
Incremento EFFETTIVO della spesa per assunzioni a tempo indeterminato	(e)	-270,71 €	
Tetto massimo EFFETTIVO di spesa di personale per l'anno (art. 5, c. 1)	(f)	74.510,15 €	
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. tabella di dettaglio)	(g)	0,00 €	
Incremento EFFETTIVO della spesa di personale + Resti assunzionali	(e+g)	-270,71 €	
Verifica del limite di incremento di spesa rispetto al valore corrispondente della Tabella 2	(h)	-270,71 €	
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2024	74.510,15 €	(i)

Il limite suddetto, pur calcolato prendendo a riferimento i dati del consuntivo 2022, rappresenta l'indicatore attuale da assumere per la programmazione e le previsioni per il prossimo triennio e l'anno 2024. Il limite dovrà essere aggiornato a seguito approvazione rendiconto 2023.

Pertanto, sulla base dell'art. 6 comma 3 del decreto, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 del comma 1 dell'art. 4 e dalla Tabella 3 del medesimo articolo non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

Il Comune di Sale San Giovanni ricade, seppur di pochissimo, in tale fattispecie e conseguentemente la spesa di personale del prossimo triennio dovrà essere contenuta entro il corrispondente valore rilevato a consuntivo 2022.

PIANO STRAORDINARIO DI ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NEI COMUNI PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR

Il D.L. n. 152/2021 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose), ha introdotto alcune importanti previsioni, volte al rafforzamento degli organici dei Comuni interessati dall'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. In particolare sono state introdotte misure agevolative per le assunzioni a tempo determinato nei Comuni di personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità, al fine di consentire l'attuazione dei progetti PNRR.

Assunzioni a tempo determinato a valere sulle risorse del PNRR (articolo 9 comma 18 bis)

L'art. 9, comma 18-bis, del D.L. n. 152/2021 innova in modo significativo l'art. 1 del D.L. n. 80/2021, che ha previsto la possibilità per le amministrazioni titolari dei singoli interventi previsti nel PNRR di imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale assunto a tempo determinato e specificamente

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2024 - 2026

destinato a realizzare i progetti di cui le medesime amministrazioni hanno la diretta titolarità di attuazione. In particolare, in base alle nuove disposizioni, si affida ad apposita Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze il compito di stabilire le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le amministrazioni interessate possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il predetto personale da rendicontare a carico del PNRR. La norma stabilisce inoltre che tali assunzioni non sono soggette più ad autorizzazione.

Assunzioni straordinarie a tempo determinato a valere su proprie risorse di bilancio (articolo 31-bis comma 1).

Al fine di agevolare l'attuazione dei progetti previsti dal PNRR, il comma 1 dell'articolo 31- bis, introduce importanti deroghe agli ordinari vincoli sia di carattere ordinamentale che di carattere finanziario in materia di assunzioni di personale, per i Comuni che provvedono alla realizzazione di tali interventi. La norma prevede che tali deroghe si applichino solo alle assunzioni a tempo determinato di personale non dirigenziale dotato di specifiche professionalità. Il termine apposto per questi contratti di lavoro può essere anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non può superare il 31 dicembre 2026. Rispetto alle deroghe ai vincoli finanziari, si introduce un duplice vantaggio: da un lato individuando un budget assunzionale a tempo determinato aggiuntivo, e dall'altro neutralizzando la spesa di queste nuove assunzioni a tempo determinato rispetto alla ordinaria capacità assunzionale a tempo indeterminato.

In particolare si stabilisce che:

- a) le richiamate assunzioni possono essere effettuate in deroga all'articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 (spesa sostenuta per i contratti di lavoro flessibile nell'anno 2009);
- b) la spesa di personale derivante dalle predette assunzioni a termine, non rileva ai fini della determinazione dell'incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti in attuazione dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019, e di conseguenza non va a comprimere la capacità assunzionale a tempo indeterminato;
- c) le spese in questione non rilevano ai fini del rispetto del limite complessivo alla spesa di personale previsto dall'art. 1, comma 557-quater, della L. n. 296/2006 (media del triennio 2011- 2013).

Le assunzioni straordinarie consentite dalla norma in esame possono essere effettuate nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica (1% 10.000- 59.999).

La base di calcolo a cui applicare la % di spesa di personale ammessa in deroga è molto simile ma non identica a quella prevista dal DM 17/03/2020.

Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. Il personale in questione può essere reclutato anche con le modalità definite dall'art. 3-bis del D.L. n. 80/2021, mediante selezioni uniche effettuate tra più enti locali convenzionati per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli degli stessi. Infine, sempre sotto il profilo del regime derogatorio, il comma 4 chiarisce che le predette assunzioni possono avvenire anche in deroga al divieto di assumere personale a qualsiasi titolo in caso di mancato rispetto del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato, disposto dall'art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Le linee guida della Funzione Pubblica dispongono che per la predisposizione del piano triennale del fabbisogno le amministrazioni dovranno partire dall'ultima dotazione organica approvata non solo in termini di quantità ma anche di valore.

La dotazione organica attuale è così rappresentata:

Profilo	Tempo	Tempo	Totale	Posti coperti	Posti	Posti vacanti	Totale posti vacanti
	pieno	parziale			vacanti tempo pieno	tempo parziale	
Categoria D	1	0	1	1	0	0	0

MODALITA' DI COPERTURA DEI POSTI

Anno 2024

Nessuna assunzione

Anno 2025

Nessuna assunzione

Anno 2026

Nessuna assunzione

PERSONALE TEMPO DETERMINATO

Mediante somministrazione di lavoro dalle agenzie interinali oppure mediante l'applicazione del comma 557 art 1 legge 311/2004.

Stante la particolare situazione che si è determinata nel Comune di Sale San Giovanni come sopra brevemente illustrata, il Comune si riserva la facoltà di conferire incarichi di assistenza e supporto operativo a Ditte esterne e/o a soggetti in possesso dei necessari requisiti professionali.

Il Comune si riserva altresì la facoltà di ricorrere ad eventuali assunzioni di personale a tempo determinato per l'attuazione del PNRR secondo le esigenze e nei limiti previsti dalla normativa e delle risorse disponibili e/o di conferire incarichi occasionali a soggetti esterni in possesso dei requisiti di specializzazione a secondo necessità ed a supporto di attività istituzionali non altrimenti disimpegnabili.

Piano degli investimenti ed il relativo finanziamento

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata alla manutenzione straordinaria dei beni di proprietà dell'Ente nonché alla realizzazione di nuove opere in ragione delle risorse finanziarie disponibili, tenuto conto dei contributi assegnati dallo Stato, dalla Regione, dalle Fondazioni e/o da altri Enti pubblici o privati.

L'articolo 50, c. 1, lettera a, del nuovo codice degli appalti (D.L.vo 36/2023) dispone che l'attività di realizzazione dei lavori, rientranti nell'ambito di applicazione e aventi singolo importo superiore a € 150.000,00, si svolga sulla base di un Programma Triennale dei Lavori Pubblici e di suoi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori, in coerenza con il bilancio e le norme inerenti la programmazione economico-finanziaria.

Il programma triennale in argomento è contenuto nel Documento unico di programmazione (DUP) dell'ente, che deve essere presentato al Consiglio comunale entro i termini stabiliti dalla Legge e predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011, unitamente al Bilancio di Previsione, di cui costituisce parte integrante.

Nella programmazione del triennio 2024/2026 non risultano previsioni di opere con importi superiori al nuovo limite di Legge per l'inserimento nel programma triennale ed annuale delle opere pubbliche. Eventuali aggiornamenti dovranno pertanto essere predisposti in sede gestionale dove, all'occorrenza, si dovrà provvedere alla redazione del citato programma.

Tra le opere previste, di importo inferiore ai 150.000,00 troviamo quelle di seguito indicate:

- € 50.000,00: Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico palazzo comunale, finanziati dal c.d. "Decreto Crescita" n. 34/2019, fondi successivamente confluiti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR.) - Misura 2, Componente 4, Intervento 2.2;
- € 83.791,00: Lavori di messa in sicurezza strade comunali, finanziati dal contributo previsto dall'articolo 30, comma 14-bis del D.L. 30.04.2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, così come sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera a), del D.L. 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126;

Si ricorda che L'Unione europea, attraverso debito comune, ha deciso di attuare un piano di intervento a livello comunitario per stimolare un programma di ripresa post pandemia da Covid-19 dei Paesi UE, chiamato Next Generation EU (NGEU), che l'Italia implementerà attraverso il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Il NGEU, e dunque il PNRR, dovrà essere attuato dal 2021 al 2026.

Il PNRR è un vasto programma di riforme (tra le quali, pubblica amministrazione, giustizia, semplificazione, digitalizzazione, concorrenza, fisco, ecc.), accompagnato da ingenti fondi comunitari

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2024 - 2026

per gli investimenti necessari. Il NGEU si articola su tre assi strategici:

- transizione digitale e innovazione;
- transizione ecologica;
- inclusione sociale e riequilibrio territoriale.

Il NGEU si informa al principio “Do Not Significant Harm” (DNSH) (che si può tradurre con “non arrecare un danno significativo”), in base al Regolamento UE 2020/852 (regolamento recante la tassonomia per la finanza sostenibile). Il regolamento individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell’ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali:

- mitigazione dei cambiamenti climatici;
- adattamento ai cambiamenti climatici;
- uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
- transizione verso l’economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
- prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo;
- protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi.

Una parte assai rilevante dei fondi del PNRR viene erogata direttamente agli enti locali, che risultano soggetti attuatori di specifici interventi proposti a seguito della pubblicazione di bandi da parte dei vari Ministeri. La normativa, primaria e attuativa, deve essere tenuta in considerazione nell’elaborazione dei documenti programmatici dell’ente locale.

In tale contesto il Comune di Sale San Giovanni è risultato assegnatario di finanziamenti PNRR ricadenti nel PNRR, come riportato nelle tabelle di seguito riportate. Nel prossimo triennio gli interventi PNRR proseguiranno sia con il completamento di quelli in corso e sia con l’attivazione di nuovi interventi previsti nei bandi che saranno pubblicati.

PNRR OPERE PUBBLICHE:

Intervento	Interventi attivati/dalla	Missione	Componente	Linea d'intervento	Termine finale previsto	Importo complessivo	Importo impegnato	importo pagato	Fase di Attuazione
Lavori messa in sicurezza e sistemazione idrogeologica versante località Frati - PNRR M2 C4 I2.2 - CUP D77H22000690001	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente	M2	C4	2.2	2025	840.000,00	0,00	0,00	Fase di affidamento progettazione
Intervento riqualificazione energetica fabbricati comunali - PNRR M2 C4 I2.2 - CUP D74J220006610006	Interventi da attivare	M2	C4	2.2	2024	50.000,00	0,00	0,00	Da attivare

N.B.* INSERITI SOLO INTERVENTI CON PREVISIONE DI ATTIVAZIONE E/O DI COMPLETAMENTO SUGLI ESERCIZI DEL BILANCIO DI PREVISIONE

PNRR DIGITALIZZAZIONE:

Intervento	Interventi attivati/da attivare	Missione	Componente	Linea d'intervento	Termine finale previsto	Importo complessivo	Fase di Attuazione
Digitalizzazione piattaforma PAGOPA2 - PNRR M1 C1 I.4.3 - CUP D71F23001390006	Interventi da attivare	M1	C1	4.3	2024	9.712,00	Da attivare

N.B.* INSERITI SOLO INTERVENTI CON PREVISIONE DI ATTIVAZIONE E/O DI COMPLETAMENTO SUGLI ESERCIZI DEL BILANCIO DI PREVISIONE

**Programmi e progetti di investimento
in corso di esecuzione**

Anno 2022:

- INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI N. 2 IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE (CUP: D74J22000610006).

Anno 2023:

- LAVORI DI REALIZZAZIONE DI OPERE DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE (CUP: D77H23000140001)
- LAVORI DI RICONVERSIONE ENERGETICA E FONTI RINNOVABILI – SALA POLIFUNZIONALE CENTRO ACCOGLIENZA OFFICINA DELLE ERBE (CUP: D74H22000640006).
- LAVORI DI SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO IL CENTRO ACCOGLIENZA E PROMOZIONE (CUP: D73D22000630006)
- LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA VERSANTE IN LOC. CASE FRATI” (CUP: D77H22000690001).

Rispetto delle regole di finanza pubblica

Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

Premesso che la situazione di cassa dell'Ente risulta la seguente:

Fondo cassa al 31/12/2022 € 162.685,30

Fondo cassa presunto al 31/12/2023 € 200.000,00

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2022 € 162.685,30

Fondo cassa al 31/12/2021 € 225.531,07

Fondo cassa al 31/12/2020 € 174.611,42

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente:

<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>	<i>Costo interessi passivi</i>
2022	==	€ =
2021	==	€ =
2020	==	€ =

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa l'Ente dovrà garantire saldi di cassa NON negativi e la gestione dovrà essere indirizzata alla razionalizzazione dell'utilizzo delle disponibilità liquide.

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'articolo 119 della Costituzione ha elevato a livello costituzionale il principio della c.d. golden rule, secondo la quale gli enti locali possono indebitarsi esclusivamente per finanziare spese di investimento. La regola, già esistente nell'ordinamento degli enti locali, stabilisce un vincolo di destinazione alla contrazione dei debiti, che non possono finanziare spesa corrente.

La riforma costituzionale, operata dalla legge n. 1 del 2012, che ha introdotto il principio del pareggio di bilancio per il complesso delle pubbliche amministrazioni, ha imposto ulteriori vincoli agli enti territoriali in tema di indebitamento che si sovrappongono a quelli fissati dall'articolo 119 della Costituzione.

Ai fini della determinazione degli equilibri ex art. 9 della Legge n. 243/2012 ("Pareggio di bilancio"), la Corte costituzionale ha di fatto aperto le porte all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa. Ciò ha richiesto gli opportuni interventi legislativi per trovare le relative coperture. Nel 2018, rispetto alle regole del vecchio "pareggio di bilancio", agli

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2024 - 2026

Enti Locali è stato consentito l'utilizzo come posta contabile di entrata dell'avanzo di amministrazione per investimenti. Invece, con la "Legge di bilancio 2019" il vincolo di finanza pubblica imposto a detti Enti è diventato funzionale all'equilibrio di bilancio così come è declinato nell'ordinamento contabile "armonizzato".

La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) ha introdotto innovazioni in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali a decorrere dall'anno 2019.

In particolare, l'articolo 1, commi 819, 820 e 824, della richiamata legge n. 145 del 2018, nel dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, prevede che le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni a statuto ordinario, a partire dal 2021 (in attuazione dell'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato-regioni il 15 ottobre 2018), utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili).

Ai fini della verifica degli equilibri di finanza pubblica, ciascun ente, in sede di rendiconto, deve dimostrare, attraverso il prospetto "Verifica degli equilibri" di cui all'allegato 10, un risultato di competenza non negativo (Equilibrio finale).

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica.

Considerazioni finali

Il presente documento è redatto conformemente al D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. e al Decreto Interministeriale del 18 maggio 2018 emanato in attuazione all'art. 1, comma 887, della Legge 27-12-2017, n. 205 che prevede la redazione di un D.U.P. Semplificato per i Comuni di popolazione inferiore ai 5.000, ulteriormente semplificato per i comuni di popolazione inferiore ai 2.000 abitanti.

Il presente D.U.P. Semplificato ha un periodo di valenza di tre anni decorrenti dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2026.